

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 18/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 ottobre 2012, n. 108

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 21 MW, costituito da 7 aerogeneratori di potenza elettrica uninominale pari a 3 MW, sito nel comune di Laterza, località "Serro Lo Monaco" (TA);
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione elettrica 20/150 kV;
- di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento RTN, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica Castellaneta località "Tafuri", autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra esce sulla linea a 380 kV "Matera Taranto".

Società: EDP Renewables Italia S.r.l. con sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri, 165 - P. IVA e C.F. 02218520035.

Il giorno 5 ottobre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art.

12, dalla Regione;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali":
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Ecologia, con nota prot. n. 38/875 del 22.01.2007 comunicava di aver provveduto ad inoltrare richiesta di documentazione tecnica ed amministrativa ai fini dell'espletamento della procedura di screening ambientale ex R.R. n. 16 del 04.10.2006;
- la Società Energia in Natura S.r.I., avente sede legale in Verbania, Via 42 Martiri 165, P. IVA e C.F. 01870760038, con nota prot. n. 38/2425 del 02.03.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un

impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 96 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Laterza (TA) - località "Serro lo Monaco";

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 38/11122 del 30.10.2007 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Energia in Natura S.r.l. con nota dello 11.12.2007 (Prot. n. 38/13650 del 27.12.2007) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 04.03.2008 (acquisita al prot. n. 38/3327 del 26.03.2008) comunicava, per conoscenza all'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, il proprio parere favorevole nell'ambito della Procedura di screening ambientale per il sopraggiunto accordo fra le società che rientrano nella finestra temporale all'esame del competente Servizio Ecologia; con determinazione dirigenziale n. 161 del 30 marzo 2009, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si esclude dalla procedura di VIA,, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, limitatamente a n. 14 aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

e al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo si ammettono 8 generatori sui 14 risultati idonei sotto il profilo ambientale per una potenza complessiva pari a 16 MW;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 3984 del 15.03.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società con nota del 15.03.2010 ha comunicato che a seguito del conferimento del ramo di azienda del 28.12.2009 a rogito del Dott. Luigi Pinnetti di Milano, repertorio n. 99317, raccolta n. 17632, tutti i diritti relativi alle autorizzazioni, concessioni e convenzioni necessarie per la realizzazione dell'impianto eolico in progetto, sono stati trasferiti alla società EDP Renewables Italia S.r.I. con sede in Verbania (VB) via Martiri n. 42, partita IVA 02218520035;
- la Società EDP Renewables Italia S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 26.07.2010 (prot. n. 12051 del 28.07.2010) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 13844 del 27.09.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07 ottobre 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 14413 del 06.10.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 4782 del 06.04.2011, rilascia parere favorevole a condizione che:
- tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto vengano svolte sotto la continua sorveglianza di archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum dovrà essere sottoposto alle valutazioni della stessa Soprintendenza;
- in caso di rinvenimenti archeologici sarà necessario procedere ad approfondimenti di indagine, per i quali dovrà essere previsto l'affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, mentre l'esecuzione dei saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione OS25;
- tutte le attività di verifica siano svolte sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere data comunicazione dell'inizio lavori con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, al fine di poter programmare le attività di competenza, unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza, il quale dovrà prendere immediato contatto con il responsabile, per quest'Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio interessato dal progetto;
- al termine dei lavori dovrà essere trasmesso a quest'Ufficio, a cura dell'archeologo incaricato della sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo dell'eventuale documentazione archeologica.

Per tutti i lavori sopraelencati, nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza la quale si riserva, laddove lo ritenesse necessario, di richiedere varianti in corso d'opera;

• Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 4634 del 16.09.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;

- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9403 del 12.09.2011, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e della linea elettrica MT 20 kV interrata di raccordo fra gli aerogeneratori, la cabina di raccolta e la cabina di consegna AT/MT solo per la parte in MT; e prot. n. 9707 del 13.09.2011, con cui rilascia nulla osta alla costruzione de esercizio di una sottostazione elettrica 150/20 kV, cavidotto interrato a 150 kV di connessione alla futura Stazione Elettrica 380/150 kV della società terna S.p.A. che sarà collegata in entra esci sulla linea RTN a 380 kV "Matera Taranto". Il nulla osta è rilasciato in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società EDP Renewables Italia S.r.l.;
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, prot. n. 15155 del 05.10.2010, comunica che in seguito al deposito, da parte della Società, delle dichiarazioni con le quali è stato rappresentato che l'attività in progetto non rientra tra quelle soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, in quanto non ricadente nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al D.M. del 16/02/1982 e quindi assoggettata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, non parteciperà ai lavori della Conferenza di Servizi;
- Regione Puglia Area Politiche per la mobilità e qualità urbana Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 2243 del 02.03.2012, rilascia parere favorevole, per il progetto come ridimensionato nella proposta trasmessa con nota acquisita al prot. n. 145-2004 del 23.02.2012 che prevede la realizzazione dei soli aerogeneratori T6, T7, T9, T17, T26, T27, T31, a condizione che:
- i piazzali di pertinenza dell'impianto eolico determinino la minima occupazione possibile di suolo e siano trattati con materiali semipermeabili o permeabili;
- le scarpate, al termine dei lavori di costruzione, siano inerbite e si predisponga un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali;
- al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in fase di cantiere;
- sia posta particolare attenzione, in fase di cantiere, alla realizzazione degli aerogeneratori più prossimi ai corsi d'acqua episodici individuati dalla "Carta Idrogeomorfologica" della Regione Puglia e dalle tavole 5.1/a Riperimetrazione degli Ambiti Territoriali Distinti su cartografia comunale- Sistema Geomorfologico
- Idrogeologico dei Primi Adempimenti del Comune di Laterza;
- dovranno essere evitate modifiche alla morfologia originaria del sito e dovrà farsi ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica per preservare il valore paesaggistico di tali corpi idrici;
- in fase di cantiere sia prevista la periodica bagnatura delle piste di cantiere; il lavaggio dei pneumatici dei mezzi d'opera in uscita dal cantiere; l'utilizzo di idonei cassoni scarrabili per lo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi; siano utilizzate recinzioni del cantiere con pannelli ciechi, per i lavori che si svolgano nelle immediate vicinanze di aree abitate; siano utilizzati mezzi d'opera conformi alle più restrittive normative in materia di emissioni acustiche e in atmosfera;
- a fine vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori; siano rimosse le fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, ecc.); sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente la fase di cantiere.
- La verifica di tutte le sopraelencate prescrizioni saranno a carico del Comune di Laterza;
- Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Ecologia, nota prot. n. 2066 del 06.03.2012, ritiene che la variante proposta sia non significativa in termini di impatto ambientale, a condizione che:
- sia verificato e risulti soddisfatto il criterio acustico differenziale anche a carico del recettore R1 (Masseria Cangiulli);
- sia rilasciato parere positivo dall'Ufficio Paesaggio in merito al nuovo inserimento paesaggistico dell'opera;

- siano fatte salve tutte le prescrizioni già espresse nella Determina Dirigenziale n. 161 del 30.03.2009. La idoneità ambientale estesa agli aerogeneratori V112 è da intendersi riferita alla sola quota parte di progetto implementata nell'aggiornamento del progetto definitivo oggetto della presente istruttoria (costituito da 7 aerogeneratori) e non è da intendersi automaticamente confermata se questa venisse ricompresa nella intera proposta progettuale, ovvero costituita dagli altri aerogeneratori esclusi da VIA con D.D. 161/2009; ciò significa che gli aerogeneratori non implementati nell'aggiornamento progettuale consegnato con nota acquisita al prot. n. 1874 del 29.02.2012 sono da intendersi oggetto di definitiva rinuncia da parte della società perché, ove così non fosse, la valutazione degli effetti della variante indotta dalla nuova soluzione tecnologica dovrebbero essere integrati in modo cumulativo a quelli indotti dagli altri aerogeneratori, non presi in considerazione nella presente istruttoria, con prevedibili effetti significativi sull'ambiente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue: VISTA:

- la nota del 19.03.2012 (acquisita al prot. n. 3347 del 06.04.2012), indirizzata anche al Servizio Ecologia, con cui la società EDP Renewables Italia S.r.l. trasmetteva precisazioni sul recettore R1 - Masseria Cangiulli, considerato nel layout definitivo inviato il 21.02.2012.

CONSIDERATA:

- la nota prot. n. 2243 del 02.03.2012, succitata, con cui il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Paesaggio rilascia il proprio parere favorevole condizionato.

RILEVATO, inoltre che:

- la società EDP Renewables Italia S.r.I con nota del 19.03.2012 (acquisita al prot. n. 3346 del 06.04.2012) confermava che il layout dell'impianto in progetto depositato con la precedente nota del 21.02.2012 prevede la realizzazione di soli 7 aerogeneratori, denominati T6, T7, T9, T17, T26, T27 e T31, e comporta l'utilizzo della turbina Vestas V112 con altezza mozzo pari a 94 m, diametro del rotore di 112 m e potenza unitaria pari a 3 MW, per una potenza complessiva di 21 MW.

Pertanto si considerano soddisfatte alcune, fra quelle sopra elencate, delle prescrizioni espresse dal Servizio Ecologia.

- Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici Ufficio regionale Espropri, prot. n. 16956 del 03.04.2012, rilascia parere favorevole;
- Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 92099 del 19.10.2010, rilascia nulla osta a condizione che:
- le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, siano eseguite nell'ambito del T.U. 380/2001 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008;
- gli eventuali attraversamenti di corsi d'acqua o di canali demaniali da parte delle linee elettriche di consegna al Gestore dovranno essere oggetto di specifiche istanze di concessione;
- Regione Puglia Area Finanza e Controlli Servizio Demanio e Patrimonio Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 22238 del 25.11.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:
- venga rilasciato analogo nulla osta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto;
- Si segnala che il rilascio della determina di concessione demaniale, avverrà successivamente al rilascio della Determina di Autorizzazione Unica comprensiva dell'Autorizzazione Paesaggistica, del rispetto dei vincoli imposti dal PUTT regionale relativa ai Regi Tratturi ed è subordinata al pagamento di un canone annuale pari a 300 a determinato in via provvisoria e salvo conguaglio a seguito delle modifiche al Disciplinare d'uso dei beni demaniali da parte della Giunta Regionale; alla sottoscrizione di una

fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale; impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'Enel Distribuzione S.p.A. ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che Enel non richieda il subentro nella concessione. Si precisa, infine, che l'inizio lavori è subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento. In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. 4782 del 06.04.2011 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia che rilascia il proprio parere favorevole condizionato.

Pertanto si ritiene superata la condizione imposta dall'Ufficio Parco Tratturi in merito all'espressione del parere da parte della succitata Soprintendenza per i Beni Archeologici.

- Regione Puglia Area Finanza e Controlli Servizio Demanio e Patrimonio, prot. n. 1481 del 27.01.2011, comunica che le opere in progetto non interferiscono con aree o suoli intestati al "Demanio dello Stato Ramo Bonifiche";
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Attività Estrattive, prot. n. 8954 del 12.11.2010, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione del progetto a condizione che all'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze dello stesso da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 128 del 09.04.1959 e s.m.i.. Nel caso di attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/1933 art. 120;
- Regione Puglia Area Politiche Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura, prot. n. 90281 09.11.2011, rilascia parere favorevole a condizione che:
- tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
- nella costruzione delle piste non vengano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;
- sia escluso l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- in caso di presenza di alberi di ulivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima della cantierizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale;
- la ditta proponente, in caso di presenza di elementi vegetazionali caratteristici del paesaggio, ottenga l'autorizzazione ad eventuali tagli o eliminazioni dall'Ufficio Foreste competente per territori, in base al regolamento regionale relativo al taglio dei boschi n. 10 del 30.06.2009;
- la Società dovrà comunicare in proprio, prima dell'inizio lavori, che sull'area di impianto sono/non sono presenti vincoli derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo aziendale finanziati con fondi pubblici e sono o non sono presenti vincoli per il percepimento del premio unico aziendale; denunciando, in caso affermativo, l'avvenuta variazione dei titoli agli organismi competenti;
- Regione Puglia Area Politiche Sviluppo Rurale Servizio Foreste, prot. n. 19656 del 14.02.2011, comunica che l'area di impianto non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12686 del 08.11.2011, comunica che, in considerazione delle modifiche apportate al layout dell'impianto che ha comportato lo spostamento degli aerogeneratori T22 e T27 con relative opere civili connesse nonché della nuova viabilità di accesso all'aerogeneratore T10, i lavori relativi alla costruzione dell'impianto eolico come proposto dalla Società nonché delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:
- il parco eolico in progetto, con particolare riferimento alla posa in opera degli aerogeneratori ed annesse opere civili, sia realizzato al di fuori delle aree di allagamento individuate per tempi di ritorno pari a 200 anni, come trasmesso dalla Società con l'Allegato 1 "Relazione di compatibilità idrologica e idraulica" e così come rappresentato nelle tavole dell'Allegato 3 "Percorso cavidotto su base catastale e su base ortofoto" e "Viabilità di progetto su base catastale e su base ortofoto";
- la realizzazione delle opere di progetto non incida in maniera significativa sul libero deflusso delle acque;
- sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo del cavidotto ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- gli attraversamenti in subalveo del cavidotto, in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico, siano realizzati mediante tecnica della Perforazione Orizzontale Teleguidata, mantenendo una profondità pari a 1,5 metri al di sotto della possibile escavazione del fondo alveo dovuta al transito della piena in corrispondenza dell'asse degli impluvi naturali o delle opere idrauliche esistenti, così come indicato nella documentazione integrativa depositata, ed una distanza non inferiore a 25 metri dall'asse di ciascun impluvio attraversato per i fori in ingresso ed in uscita. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto l'ipotesi che in futuro possa rendersi necessaria la realizzazione di idonee opere di attraversamento viario in corrispondenza delle citate interferenze con il reticolo idrografico. Pertanto si precisa che, poiché i tratti di cavidotto in questione non dovranno interferire, in alcun modo, in maniera negativa con possibili opere di attraversamento a farsi, restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;
- per gli attraversamenti, sopra descritti, la copertura della trincea di posa sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili, per una distanza non inferiore a 75 metri dall'asse dei corsi d'acqua, sia in destra che in sinistra di ciascun attraversamento;
- per lo stoccaggio, anche temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I., al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

In riferimento agli spostamenti riportati in suddetto parere si rappresenta quanto seque:

VISTA:

- prot. n. 3346 del 06.04.2012, della società EDP Renewables Italia S.r.l., con cui conferma che il layout dell'impianto in progetto depositato con la precedente nota del 21.02.2012 prevede la realizzazione di soli 7 aerogeneratori, denominati T6, T7, T9, T17, T26, T27 e T31, e comporta l'utilizzo della turbina Vestas V112 con altezza mozzo pari a 94 m, diametro del rotore di 112 m e potenza unitaria pari a 3 MW, per una potenza complessiva di 21 MW.

Pertanto si precisa che la Società ha rinunciato alla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti con i numeri T10 e T22.

• Arpa Puglia - DAP di Taranto, prot. n. 47544 del 29.09.2011, rilascia parere favorevole;

- Provincia di Taranto 11 Settore Servizio Inventario, Gestione Immobili Demaniali e Patrimoniali, Autorizzazioni e Concessioni, prot. n. 72210 del 04.11.2011, rilascia parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione demaniale per la posa di linee elettriche lungo la strada provinciale;
- Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, prot. n. 4242 del 20.01.2011, comunica che le opere in progetto non interferiscono con quelle gestite dal Consorzio;
- Comune di Laterza, con modulo parere del 07.10.2010, comunica che il progetto in oggetto è conforme con lo strumento urbanistico vigente, e pertanto rilascia parere favorevole alla realizzazione dello stesso:
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 45855 del 06.10.2010, conferma il parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 36761 del 02.08.2010;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 19905 del 22.11.2010, rilascia nulla osta con prescrizioni a condizione che la Società provveda alla bonifica dell'area interessata dall'impianto in progetto, la cui esecuzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ufficio BCM del 10 Reparto Infrastrutture di Napoli;
- Aeronautica Militare III Regione Aerea, prot. n. 18918 del 13.04.2012, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore per ciò che riguarda I segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;
- ENAC Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 61074 del 15.05.2012, rilascia parere favorevole a condizione che:
- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;
- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicatala almeno 90 giorni prima e almeno 30giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima+quota terreno); eventuale segnaletica ICAO adottata; nonché la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento concernente la documentazione aeronautica. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, la Società potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;
- ASL Taranto Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 542 del 23.10.2010, rilascia nulla osta igienico sanitario;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/20100017810 del 17.12.2010, comunica che il progetto in oggetto è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Successivamente è emerso che:

- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti energetiche, con nota prot. n. 7218 del 24.07.2012

provvedeva ad inviare, mediante posta certificata, avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessate ai fini espropriativi dell'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità";

- la Società con nota pec del 27.07.2012 (acquisita al prot. n. 7466 del 30.07.2012) comunicava l'avvenuta pubblicazione del succitato avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessate ai fini espropriativi dell'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità", il giorno 28.07.2012, su due testate giornalistiche una a tiratura regionale e l'altra nazionale;
- il comune di Laterza con nota prot. n. 12804 del 05.09.2012 (acquisita al prot. n. 8466 del 12.09.2012) comunicava l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio online del succitato avviso dal giorno 25.07.2012 al giorno 24.08.2012 senza che siano pervenute osservazioni da parte di terzi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche, avendo rilevato la mancata attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Castellaneta dell'avviso di Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, con pec del 17.09.2012, ha provveduto a re inoltrare nuovamente la nota prot. n. 7218 del 24/07/2012 di avviso per la pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio. Tale pubblicazione non risulta più necessaria in quanto la società EDP Renewables Italia S.r.l. con atto notorio acquisito in data 27.09.2012 (prot. n. 9116 del 28.09.2012) ha attestato la disponibilità delle particelle ricadenti nel comune di Castellaneta ad eccezione di quelle riguardanti l'impianto eolico in progetto nello stesso comune e per le quali la pubblicazione all'Albo pretorio è correttamente avvenuta come attestato dallo stesso Ente con la nota prot. n. 20944 del 14.09.2012.

Rilevato altresì che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- la Società EDP Renewables Italia S.r.l. otteneva, ai sensi della L.R. 11/2001, Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 161/2009 di esclusione dalla procedura di V.I.A.;
- la Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota, prot. n. 2552 del 21/03/2012, chiedeva al competente Servizio Ecologia un parere espresso in merito alla validità temporale della Determinazione Dirigenziale n. 161/2009 di esclusione da V.I.A., emessa nel periodo di vigenza della L.R. 11/2001, come modificata dalla L.R. 17/2007, che avrebbe previsto per le verifiche di assoggettabilità a V.I.A. una durata di 3 anni, entro i quali dare inizio ai lavori;
- la Società con nota del 04.05.2012 (acquisita al prot. n. 4568 del 15/05/2012), in risposta alla succitata nota, trasmetteva un parere giurisprudenziale motivato dal quale sarebbe emersa la inesistenza di una validità temporale delle determine di screening ambientale rilasciate dal Servizio Ecologia e in particolare della Determina Dirigenziale n. 161/2009;
- la Società in data 21 maggio 2012 presentava presso il TAR Puglia Sezione di Lecce, ricorso numero 798/2012, per l'annullamento della succitata nota prot. n. 2552 del 21/03/2012 della Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- il TAR Puglia Sezione di Lecce con Ordinanza n. 455 del 13.07.2012 ha inteso stabilire quale tacita proroga di validità, per un ulteriore triennio fino allo 06.03.2015, della succitata Determina Dirigenziale n. 161/2009, la nota prot. n. 2066 dello 06/03/2012 del Servizio Ecologia con cui rilascia il proprio benestare condizionato alla proposta ottimizzazione del layout dell'impianto in progetto;
- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del R.R. n. 24 del 30.12.2010;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, considerato che successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 7 ottobre 2010 non si è resa necessaria la convocazione di nessuna ulteriore seduta della stessa, non si ritiene necessario il trasferimento del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it richiesto dall'art. 2.1 della suddetta D.G.R. 3029/2010; si prescrive, tuttavia, alla

Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica:

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 8512 del 13 settembre 2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza:
- la Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 8374 del 10.09.2012, invitava la società EDP Renewables Italia S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010, poiché la nota con la quale il Servizio Assetto del Territorio (prot. n. 7565 del 26.09.2011) rilasciava il proprio parere di competenza è pervenuta successivamente al 30 dicembre 2010, data di entrata in vigore della succitata D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di osservazioni in merito all'avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità:
- la Società con nota del 27.09.2012 (acquisita al prot. n. 9116 del 28.09.2012) comunicava la disponibilità delle aree ricadenti nel comune di Castellaneta ad eccezione di quelle riguardanti l'altro impianto eolico in progetto, localizzato nel comune di Castellaneta in località "Monachelle", e per le quali la pubblicazione all'Albo pretorio è correttamente avvenuta come attestato dallo stesso Ente con la nota prot. n. 20944 del 14.09.2012;
- la società EDP Renewables Italia S.r.l con nota del 01.10.2012 (acquisita al prot. n. 9214 del 02.10.2012) trasmetteva copia del certificato camerale con dicitura antimafia ai sensi dell'art. 16 della L.R. 25 del 25.09.2012 ovvero D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 21 MW, ubicato nel Comune di Laterza (TA) - località "Serro lo Monaco" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGE- COORDINATE NERATORE GAUSS BOAGA N. XY

6 2671656 4505603

7 2672425 4505148
9 2673007 4504970
17 2673978 4504154
26 2674186 4503524
27 2673518 4502957
31 2673157 4502170

- delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV Castellaneta località "Tafuri" (autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra esce sulla linea a 380 kV "Matera Taranto");
- costruzione di una linea elettrica interrata a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV di Castellaneta:
- in data 14.10.2012 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società EDP Renewables Italia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 28.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 19.09.2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 14084;
- La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 8777 del 20.09.2012, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 108 del 5 ottobre 2012 a firma di IEVA/GIANNONE agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e D.G.R. 3029 del 28.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 21 MW costituito da n. 7 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Laterza (TA), località "Serro lo Monaco"; nonché di una nuova Sottostazione Elettrica di smistamento 20/150 kV connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV Castellaneta località "Tafuri" (autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Matera - Taranto".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 14.10.2012 tra la Regione Puglia e la Società EDP Renewables Italia S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EDP Renewables Italia S.r.l. con sede legale in Verbania, Via 42 Martiri, 165 - P.IVA e C.F. 02218520035 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del

28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica di 21 MW, ubicato nel Comune di Laterza (TA) - località "Serro lo Monaco" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

e delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV Castellaneta località "Tafuri" (autorizzata con Determina n. 90 del 06/05/2010 collegata in entra esce sulla linea a 380 kV "Matera Taranto");
- costruzione di una linea elettrica interrata a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV di Castellaneta (TA).

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EDP Renewables Italia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli

impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti. Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le

strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni a titolo oneroso o gratuito nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.27 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Giuseppe Rubino